



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Settore Gestione del Territorio

*Al Dirigente del Settore
Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica*

SEDE

Oggetto: Osservazioni in esito all'invio della documentazione integrativa.

**Procedura ex art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. -
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Revisione
del Piano Di Rischio Aeroportuale.
Precisazioni.**

In riferimento alle osservazioni prodotte dall' *Ufficio VAS e Supporto all'Autorità Ambientale* della Regione Abruzzo in merito alla Procedura ex art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Di Rischio Aeroportuale, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Relativamente alle strutture turistico-ricettive, la proposta di revisione del PRA chiarisce in maniera più puntuale e specifica quali delle tipologie di strutture previste dalla LR n.10/2023 (*"Disciplina del sistema turistico regionale"*) sono insediabili laddove è prevista la possibilità di destinazione residenziale, producendo il medesimo carico antropico. Più precisamente, nelle zone B sono ammissibili strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, applicando per le stesse la medesima riduzione volumetrica prevista per gli interventi residenziali, attualmente **non prevista nel piano di rischio vigente**, e nelle zone C, strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e per l'ospitalità collettiva.

In riferimento all'applicabilità delle disposizioni delle LL.RR. n. 16/2009 e n. 49/2012 anche alle zone A e B, si evidenzia che non è consentita la realizzazione delle premialità nelle zone di rischio ma solamente **la possibilità di trasferire** la volumetria aggiuntiva, eventualmente generata, in sottozone urbanistiche idonee al recepimento della stessa. Si precisa inoltre che le norme richiamate hanno carattere prettamente edilizio e non sono oggetto di specifico strumento pianificatorio da sottoporre a relativa Verifica di Assoggettabilità a VAS nel rispetto dell'art. 6 D.Lgs. 152/2006.

Ulteriore precisazione va fatta in merito al possibile cambio di destinazione d'uso, esplicitato negli artt. 4 e 5 delle NTA, all'interno della stessa categoria C oppure da altra categoria funzionale. La categoria C rappresenta, in termini di carico antropico, quella con minor indice di affollamento, e pertanto la migrazione verso tale destinazione produce in ogni caso un **decremento** del carico stesso. Il vigente Piano di Rischio Aeroportuale di fatto non esclude tale cambio, senza precisare però il limite di tale possibile variazione. Consentendo il cambio verso le destinazioni C1 e C2 e limitando il passaggio alla destinazione C3, si è operato in coerenza con gli obiettivi e i criteri ispiratori del Piano stesso, e **incentivando ulteriormente la riduzione di carico antropico.**



Alla luce di tali precisazioni si ritiene che la versione da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale, oggetto del presente confronto procedimentale, comporti, rispetto al Piano di rischio attualmente vigente, una sostanziale diminuzione del carico antropico (ed anche di quello urbanistico, ovviamente), come del resto ben evidenziato nella relazione di accompagnamento al Piano medesimo, nella quale è contenuta apposita tabella esplicativa della riduzione dei volumi, abitanti e utenti.

Certo di aver fornito un contributo determinante alla comprensione della questione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente